



Sig. ....

Date viaggio .....

Destinazione .....

### CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE POLIZZA 196734

Assistenza in Viaggio e Spese di Cura

Bagaglio

Assistenza Legale in Viaggio

Assistenza ai Familiari non viaggianti

Interruzione Soggiorno



How can we help?

## NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE

### DEFINIZIONI

<b>ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE:</b>	il marchio di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la società stessa.
<b>ASSICURATO:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>ASSICURAZIONE:</b>	il contratto d'assicurazione.
<b>BAGAGLIO:</b>	l'insieme degli oggetti di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio per il fabbisogno personale.
<b>CENTRALE OPERATIVA:</b>	la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza
<b>CONTRAENTE:</b>	I GRANDI VIAGGI S.p.A. che stipula la polizza a favore dei propri clienti/viaggiatori.
<b>DOMICILIO:</b>	il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
<b>EUROPA:</b>	i paesi dell'Europa geografica e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
<b>FAMILIARE:</b>	il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare certificazione), figli, padre, madre, patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti (fino al 3° grado di parentela) dell'Assicurato.
<b>FRANCHIGIA/SCOPERTO:</b>	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
<b>INFORTUNIO:</b>	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea.
<b>ISTITUTO DI CURA:</b>	struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenze, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
<b>ITALIA:</b>	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
<b>MALATTIA:</b>	l'alterazione dello stato di salute constatato da un'autorità medica competente non dipendente da infortunio.
<b>MONDO:</b>	i Paesi non ricompresi nelle definizioni d'Italia ed Europa.
<b>RESIDENZA:</b>	il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
<b>RICOVERO:</b>	degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
<b>SINISTRO:</b>	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>SOCIETÀ:</b>	AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, - identificata con il marchio Allianz Global Assistance.
<b>VIAGGIO:</b>	il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

### 1. DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: **per "Assistenza in viaggio e Pagamento delle spese di cura" - "Bagaglio" - "Assistenza legale in viaggio" - "Assistenza per i familiari non viaggianti" - "Interruzione soggiorno"**

Per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito [www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/](http://www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/):

- per residenti/domiciliati in Italia: dal momento di inizio il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità prevista dal contratto stesso;
- per i residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono prestate al domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale sopra indicata;
- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;
- per il periodo compreso nelle date d'inizio/fine viaggio così come previste dal programma di viaggio ma, comunque, per un massimo di **60 giorni** a partire dalla data d'inizio del viaggio;

- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella "Normativa Particolare" per le singole garanzie.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

### 2. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

### 3. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico del Contraente.

### 4. IN CASO DI SINISTRO

--- Avvertenza ---

- L'Assicurato o chi per lui deve:
- dare avviso alla Società secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
  - dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
  - mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nella sezione *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*.

### 5. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### 6. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- suicidio o tentativo di suicidio;
- Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo

e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;  
u) quarantene.

## 7. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

## 8. DIRITTO DI SURROGA

Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

## 9. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

## NORMATIVA PARTICOLARE

### 1. INFORMAZIONI TURISTICHE E CONSULENZA SANITARIA

#### Art. 1.1 OGGETTO

Contattando il numero verde della Centrale Operativa **800 220 315**, l'Assicurato può richiedere informazioni riguardanti:

- vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate;
- rischi sanitari (malattie infettive presenti nella destinazione prescelta);
- alimentazione (qualità cibi e ristoranti, qualità dell'acqua, bevande consigliate);
- clima (piovosità, stagioni, temperature);
- reperibilità medicinali;
- medici specialisti e/o strutture sanitarie presenti.

#### Art. 1.2 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia decorre dalla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi ed è operante fino al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto.

### 2. ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE DI CURA

#### Art. 2.1 OGGETTO

##### Art. 2.1.1. Assistenza sanitaria 24 h

CAPITALE MASSIMO ASSICURATO	Italia	Europa	Mondo
<b>PRESTAZIONE</b>			
<b>a) Consulenza medica telefonica</b> Servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;	✓	✓	✓
<b>b) invio di un medico (dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi)</b> Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati, la Centrale Operativa organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi. AVVERTENZA: In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario;	✓	-	-
<b>c) Segnalazione di un medico specialista all'estero</b> Quando, in seguito ad una consulenza medica, emerge la necessità che l'Assicurato, in viaggio all'estero, si sottoponga ad una visita specialistica, la Centrale Operativa provvede alla segnalazione del nome di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza;	-	✓	✓

<b>d) Trasporto/Rientro sanitario organizzato</b> <b>d.1 – Trasporto sanitario organizzato</b> In caso di malattia o infortunio, quando le condizioni dell'Assicurato richiedano il ricovero in ospedale, la Centrale Operativa ne organizza il trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo ad un centro medico meglio attrezzato, tenendo a proprio carico il costo della prestazione. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;	✓	✓	✓
<b>d.2 – Rientro sanitario organizzato</b> Quando le condizioni dell'Assicurato, ricoverato in ospedale a seguito di malattia o infortunio, richiedano il suo trasporto al proprio domicilio/residenza in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante sul posto, organizza il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo. Il costo della prestazione è interamente a carico di Allianz Global Assistance. L'Assicurato, se necessario, sarà accompagnato da personale medico od infermieristico, ed il trasporto potrà avvenire solo se organizzato dalla Centrale Operativa e con i mezzi previsti all'art. 2.2.2. – <i>Scelta dei mezzi di trasporto/DISPOSIZIONI COMUNI.</i>	✓	✓	✓
<b>d.3 – Esclusioni</b> Allianz Global Assistance non effettua il trasporto sanitario per le infermità o lesioni curabili in loco o nel corso del viaggio, e che comunque non ne impediscono la prosecuzione. Sono altresì esclusi: - interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno; - le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali; - tutti i casi previsti dagli artt.6- <i>Esclusioni comuni a tutte le garanzie e 2.2.1. – Esclusioni/DISPOSIZIONI COMUNI;</i>	✓	✓	✓
<b>e) Rientro dei familiari e dei compagni di viaggio</b> Se l'Assicurato ha usufruito della prestazione "Rientro sanitario organizzato" di cui al precedente comma d.2, Allianz Global Assistance organizza e prende a suo carico tutte le spese di rimpatrio per un familiare o compagno di viaggio, purché assicurati, con il mezzo ritenuto più idoneo.	✓	✓	✓
Inoltre, in caso di rientro sanitario dell'Assicurato, Allianz Global Assistance organizza e concorre alle spese di rientro degli altri compagni di viaggio, purché assicurati, per un massimo di due persone;	✓ max € 500 per pax	✓ max € 500 per pax	✓ max € 500 per pax
<b>f) Spese di soccorso, salvataggio e recupero</b> Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito d'infortunio ed a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale;	✓ max € 500 per pax	✓ max € 1.300 per pax	✓ max € 1.300 per pax
<b>g) Rientro accompagnato di minori</b> In caso d'impossibilità dell'Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei figli minori di 15 anni con lui in viaggio, purché assicurati, Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'accompagnatore designato dall'Assicurato stesso o da un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio/residenza in Italia Allianz Global Assistance rimborsa anche l'eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori;	✓	✓	✓
<b>h) Invio medicinali urgenti</b> non reperibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione sarà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Nel caso in cui non sia possibile l'invio Allianz Global Assistance fornisce all'Assicurato informazioni relative a farmaci analoghi. Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi.	-	✓	✓

<b>i) Invio di messaggi urgenti</b> Quando l'Assicurato, in stato di necessità, sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, Allianz Global Assistance provvede, a proprie spese, all'invio di tali messaggi;	✓	✓	✓
<b>j) Interprete a disposizione</b> Quando l'Assicurato è degente in ospedale a causa d'infortunio o malattia ed è necessario un interprete per favorire il contatto tra l'Assicurato ed i medici curanti o le Autorità locali, Allianz Global Assistance organizza il servizio in inglese, francese, spagnolo e tedesco, tenendo a proprio carico le relative spese;	-	✓ max € 500 per pax	✓ max € 500 per pax
<b>k) Traduzione della cartella clinica</b> Su espressa richiesta dell'Assicurato, Allianz Global Assistance provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196 del 30/06/2003;	-	✓	✓
<b>l) Spese di viaggio di un familiare</b> In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato con una prognosi di degenza superiore a <b>7 giorni</b> all'estero ed a <b>5 giorni</b> in Italia ( <b>48 ore</b> in ogni caso se minorenni o portatore di handicap), Allianz Global Assistance mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per recarsi presso l'Assicurato.  Allianz Global Assistance rimborsa le spese soggiorno:	✓	✓	✓
	Max € 100 al giorno per max 5 gg.	Max € 100 al giorno per max 5 gg.	Max € 100 al giorno per max 5 gg.
<b>m) Spese di prolungamento soggiorno</b> Nel caso l'Assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno oltre la data prevista per il rientro, a seguito di malattia o infortunio, od a seguito di smarrimento dei documenti necessari al rimpatrio (purché regolarmente denunciato alle Autorità locali), Allianz Global Assistance rimborsa le spese supplementari d'albergo (solo pernottamento) per l'Assicurato e per i suoi familiari (o per un compagno di viaggio) purché assicurati;	✓ max € 250 per pax	✓ max € 250 per pax	✓ max € 250 per pax
<b>n) Rientro a domicilio/residenza dell'Assicurato convalescente</b> Se le condizioni fisiche dell'Assicurato, convalescente a seguito di malattia o infortunio, gli impediscono di rientrare al proprio domicilio/residenza alla data e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global Assistance organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell'Assicurato fino alla abitazione con il mezzo più adeguato (escluso aereo sanitario). Tale garanzia vale solo per Assicurato convalescente e non per le eventuali persone che lo accompagnano;	✓	✓	✓
<b>o) Rientro della salma</b> Allianz Global Assistance, in caso di decesso dell'Assicurato durante il viaggio, organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, prendendo a proprio carico le spese di trasporto. Sono sempre escluse le spese funerarie e d'inumazione. È compreso nella presente garanzia anche l'eventuale viaggio A/R di un familiare (aereo in classe economica o treno in prima classe) per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate;	✓	✓	✓
	✓ max € 250 per pax	✓ max € 800 per pax	✓ max € 800 per pax

<p><b>p) rientro anticipato</b> per il decesso o ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare a casa che richiede l'interruzione del viaggio e il rientro alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti. Allianz Global Assistance organizza direttamente il viaggio di ritorno e tiene a proprio carico le spese di tutti i familiari o di un compagno di viaggio. Il rientro potrà essere effettuato utilizzando aereo di linea/charter in classe economica, treno, traghetto od autovettura a noleggio (senza autista) per un massimo di <b>48 ore</b>. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio siano assicurati.</p>	✓ max € 500 per pax	✓ max € 1.300 per pax	✓ max € 1.300 per pax
<p><b>q) Anticipo spese di prima necessità</b> Quando l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste di prima necessità, e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, egli potrà richiedere a Allianz Global Assistance un anticipo di denaro, a titolo di prestito. Per beneficiare di tale prestito, che dovrà essere restituito entro <b>30 giorni</b>, l'Assicurato dovrà prima presentare ad Allianz Global Assistance delle garanzie bancarie da quest'ultima ritenute adeguate. La prestazione di cui al presente articolo non potrà valere se l'Assicurato non sarà in grado di fornire ad Allianz Global Assistance le garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate, o nel caso il trasferimento di valuta all'estero violi le disposizioni di legge vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;</p>	-	✓ max € 5.000 per evento	✓ max € 5.000 per evento
<p><b>r) Protezione documenti</b> Nel caso in cui vengano smarrite o rubate le carte di credito, libretti di assegni, traveller's chèques dell'Assicurato, Allianz Global Assistance, su precisa richiesta alla propria Centrale Operativa e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito</p>	-	✓	✓
<p><b>s) rimborso spese telefoniche</b> Vengono rimborsate le spese telefoniche documentate sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa. Non sono coperte da assicurazione le telefonate ricevute dall'Assicurato all'estero su apparecchio collegato a rete di telefonia mobile.</p>	-	✓ max 100€ per evento	✓ max 100€ per evento

#### Art. 2.1.2 Pagamento Spese di cura

CAPITALE MASSIMO ASSICURATO	Italia	Europa	Mondo
<p><b>PRESTAZIONE</b> (i capitali indicati devono intendersi per persona e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti)</p>			*
<p><b>a) Oggetto</b> Allianz Global Assistance, previa autorizzazione della Centrale Operativa, provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>al <b>rimborso o pagamento diretto</b> delle spese mediche e/o per acquisto di medicinali, purché sostenute a seguito di prescrizione medica;</li> <li>al <b>pagamento diretto</b> delle spese ospedaliere e chirurgiche</li> </ul> <p>addebitate all'Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio.</p> <p>Nei casi in cui Allianz Global Assistance non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.</p> <p>Non è richiesta la preventiva autorizzazione di Allianz Global Assistance per spese mediche e/o farmaceutiche d'importo pari o inferiore all'equivalente di € <b>150,00</b> per i viaggi in Italia ed € <b>300,00</b> per i viaggi all'estero, mentre tale autorizzazione è sempre richiesta per le spese relative a ricoveri ospedalieri o interventi chirurgici.</p> <p>Allianz Global Assistance corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.</p> <p>Allianz Global Assistance provvede, altresì, entro il limite del capitale assicurato:</p>	✓ max € 1.000	✓ max € 10.500	✓ max € 10.500

<ul style="list-style-type: none"> <li>al rimborso delle spese mediche sostenute dopo il rientro a domicilio/residenza a seguito di infortunio verificatosi in viaggio, purché sostenute entro <b>60 giorni</b> dal rientro;</li> <li>al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti;</li> </ul>	✓ max € 100	✓ max € 500	✓ max € 500
<p><b>b) Limitazioni</b></p> <p>b.1 Le rette di degenza saranno pagate direttamente, fermo restando il massimale complessivo assicurato.</p> <p>b.2 Su ogni rimborso è prevista una franchigia fissa di € <b>25,00</b> a carico dell'Assicurato.</p> <p>b.3 Allianz Global Assistance sostiene direttamente o rimborsa le "Spese di Cura" anche più volte nel corso del viaggio, fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona.</p>	✓ max € 50 al giorno	✓ max € 200 al giorno	✓ max € 200 al giorno
<p><b>c) Esclusioni</b> Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;</li> <li>visite di controllo eseguite dopo il rientro a domicilio/residenza a seguito di malattie insorte nel corso del viaggio;</li> <li>cure ortodontiche e di paradontopatie di protesi dentarie;</li> <li>cure ed interventi per l'eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite, cure riabilitative, infermieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere;</li> <li>acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;</li> <li>pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione diretta o indiretta;</li> <li>partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;</li> <li>tutti i casi previsti dagli artt.6- <i>Esclusioni comuni a tutte le garanzie e 2.2.1. – Esclusioni/DISPOSIZIONI COMUNI</i></li> </ul>			

#### Art. 2.2 DISPOSIZIONI COMUNI

##### Art. 2.2.2 Scelta dei mezzi di trasporto

Le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di polizza, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Allianz Global Assistance e la Centrale Operativa ritengono a loro insindacabile giudizio più adeguati agli scopi.

La messa a disposizione del mezzo di trasporto si intende prestata con:

- biglietto per aereo di linea in classe economica;
- biglietto per treno in prima classe e/o vagoni letto;
- biglietto per traghetto;
- aereo sanitario secondo quanto disposto alla lett. D) dell'art. 2.1.1.;
- autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di **48 ore**;
- ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.

##### Art. 2.2.3 Doppia assicurazione

Nel caso in cui l'Assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini della presente polizza, l'Assicurato dovrà espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l'intervento.

##### Art. 2.2.4 Responsabilità

Allianz Global Assistance declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione di cui alle garanzie della presente polizza in caso di:

- cause di forza maggiore e disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni.

##### Art. 2.3 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

Le garanzie Assistenza sanitaria 24h e Pagamento Spese di Cura sono valide dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di **60 gg**.

### 3. BAGAGLIO

#### Art. 3.1 OGGETTO

Allianz Global Assistance indennizza l'Assicurato, nel limite di € **1.000,00** per persona, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, distruzione totale o parziale, mancata riconsegna da parte del Vettore, del bagaglio personale e degli oggetti portati durante il viaggio.

L'assicurazione si estende all'intero bagaglio, compresi:

- il bagaglio a mano (borse da viaggio, valigie, ecc...);
- gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, cineprese, ecc.);
- gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc...);
- nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all'estero, in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni) **superiore a 12 ore** nella riconsegna del bagaglio registrato, purché comprovato dal Vettore aereo, fino all'importo massimo di € **200,00**, fermo restando il capitale assicurato. A *titolo esauritivo*, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l'abbigliamento intimo, i prodotti per l'igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto. Allianz Global Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.
- le spese comprovate, sostenute dall'Assicurato per il rifacimento/duplicazione dei documenti di identità (Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida), nei casi di furto, rapina o scippo fino ad un massimo di € **100,00**, in aggiunta al massimale assicurato. Le spese suddette dovranno essere certificate dai relativi giustificativi di spesa. L'assicurazione è operante anche in caso di soggiorno dell'Assicurato in campeggi regolarmente attrezzati ed autorizzati, purché questo avvenga in camper o roulotte. L'assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino a concorrenza della somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell'art. 5.4.- *Disposizioni Comuni*.

#### Art. 3.2 LIMITAZIONI

3.2.1 - Sono in garanzia cumulativamente, nel limite del **50%** del capitale assicurato:

- gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d'oro, di platino o d'argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
- apparecchiature fotocinematografiche e materiale fotosensibile, apparecchi radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, attrezzature sportive in genere: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc...).

3.2.2 - L'indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l'importo di € **200,00**. I corredi fotografici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.

3.2.3 - In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l'indennizzo da parte di Allianz Global Assistance avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell'Albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.

#### Art. 3.3 ESCLUSIONI (ad integrazione dell'art. 6 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie)

Allianz Global Assistance non indennizza:

- il furto di oggetti commesso in un luogo non privato, in assenza di sorveglianza continuata;
- la distruzione dovuta all'usura normale e/o vizio proprio della cosa; al bagnamento ed al collaggio di liquidi, a materia grassa, colorante o corrosiva, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio;
- i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio;
- la perdita, lo smarrimento, la dimenticanza di oggetti;
- il furto o i danni causati dal personale dell'Assicurato;
- i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette; il furto di oggetti lasciati nella tenda da campeggio;
- i danni verificatisi quando:
  - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
  - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
- i danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:

- il denaro in ogni sua forma;
- i titoli di qualsiasi genere, i documenti, gli assegni, i traveller's chèques e le carte di credito;
- le chiavi;
- le monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio, bagaglio professionale, caschi, armi in genere, telefoni portatili, personal computers, le pellicole cinematografiche, i nastri magnetici ed i compact-disc;
- gli occhiali (lenti e montature), le lenti a contatto, le protesi e gli apparecchi di ogni natura;
- l'autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo o natante;
- le derrate, i vini e i liquori;
- gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.

#### Art. 3.4 DISPOSIZIONI COMUNI

L'indennizzo verrà corrisposto:

- nel limite del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 1.000,00. L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto", e pertanto Allianz Global Assistance pagherà gli eventuali danni fino a concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto alcuno dell'ammontare del valore del bagaglio, fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall'art. 1915 C.C.
- considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;
- in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. L'indennità non può eccedere l'ammontare del danno subito, ne perdersi in conto i danni indiretti;
- successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno;
- in caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della relativa fattura.

#### Art. 3.5 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

La garanzia è valida dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di **60 gg.**

### 4. ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO

#### Art. 4.1 REPERIMENTO DI UN LEGALE

Allianz Global Assistance reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico le relative spese fino a € 2.500,00 per periodo assicurativo.

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese per controversie relative alla circolazione di veicoli, soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato.

#### Art. 4.2 ANTICIPO CAUZIONE

Allianz Global Assistance costituisce, fino a € 15.000,00 per periodo assicurativo, in nome e per conto dell'Assicurato stesso e per i soli fatti di natura colposa:

- la cauzione penale pretesa per consentire la liberazione;
- l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro.

Allianz Global Assistance anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l'Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro **30 giorni** dalla costituzione della cauzione stessa;

#### Art. 4.3 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

La garanzia è valida dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di **60 gg.**

### 5. INTERRUZIONE SOGGIORNO

#### Art. 5.1 OGGETTO

Allianz Global Assistance rimborserà la quota di soggiorno inerente i soli servizi a terra, pagata e non goduta in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a:

- rientro sanitario dell'Assicurato**, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa secondo i disposti dell'art. 2.1.1. lett. d) "Trasporto/Rientro sanitario organizzato" oppure
- rientro anticipato** a causa del decesso o di ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita di un familiare, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, secondo i disposti dell'art. 2.1.1. lett. p) "Rientro anticipato".

Allianz Global Assistance rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro a domicilio/ residenza, con le seguenti modalità:

- per il caso previsto al punto "a" il rimborso è riconosciuto all'Assicurato malato od infortunato ed anche all'eventuale compagno di viaggio, se il rientro è contestuale ed è effettuato a carico della Centrale Operativa;
- per il caso previsto al punto "b", il rimborso è riconosciuto a tutti i familiari o ad un compagno di viaggio assicurati e rientrati anticipatamente.
- il rimborso riguarda la sola quota di soggiorno (in caso di tours l'intero servizio, con esclusione dei voli d'andata e ritorno). Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno in cui è effettuato il viaggio di ritorno e quello originariamente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno.

#### Art. 5.2 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia decorre dalla data d'inizio del viaggio, con il frumento del primo servizio contrattualmente previsto, ed è operante fino al termine del viaggio, con un massimo di **60 giorni**.

### 6. GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI

#### Art. 6.1 GARANZIE ALLA PERSONA

**Prestazioni valide, in Italia, per massimo di due persone (genitori, coniuge o figli, di seguito tutti definiti "Parente") anche non conviventi.**

##### Art. 6.1.1 - Consulenza sanitaria

###### Informazione ed orientamento medico telefonico

Quando il Parente necessita di informazioni e/o consigli medico-generici, la Guardia Medica di Allianz Global Assistance è a sua disposizione per un consulto telefonico. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni.

###### Consulenza sanitaria di Alta specializzazione

Quando, in seguito ad infortunio o malattia suscettibili di dover dar luogo a interventi di particolare complessità, il Parente necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo, Allianz Global Assistance mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie. Inoltre, la Guardia Medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra il Parente e il Centro in questione avviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero.

##### Art. 6.1.2 - Organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate

Tramite la Centrale Operativa, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, possono essere organizzate visite specialistiche ed accertamenti diagnostici presso i centri convenzionati con Allianz Global Assistance più vicini alla residenza del Parente. La Centrale Operativa, oltre a gestire l'appuntamento, informa preventivamente il Parente sui costi delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostico-strumentali richiesti. I costi delle prestazioni sono interamente a carico del Parente.

##### Art. 6.1.3 - Invio di un medico o di un'ambulanza al domicilio

Quando il Parente necessita di un medico presso la propria abitazione, durante le ore notturne o nei giorni festivi e non riesce a reperire il suo medico curante, Allianz Global Assistance provvede, dopo che il proprio medico di guardia ne ha accertata la necessità, tramite un primo contatto telefonico, ad inviare gratuitamente uno dei propri medici convenzionati.

In caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, Allianz Global Assistance organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento del Parente con ambulanza ad un pronto soccorso.

##### Art. 6.1.4 - Trasferimento ad un centro di alta specializzazione

Quando, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa non curabili nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica di Allianz Global Assistance, il trasferimento del Parente in un centro ospedaliero di Alta Specializzazione, Allianz Global Assistance provvede ad organizzare il trasporto sanitario del Parente con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico, prendendo a carico i costi fino ad un massimo di € 1.300,00.

#### Art. 7.1 GARANZIE PER L'ABITAZIONE

**Prestazioni valide, in Italia, per una sola abitazione e per un solo intervento**

##### Art. 7.1.1 - Invio di un elettricista per interventi urgenti

Quando interviene un guasto all'impianto elettrico dell'abitazione assicurata che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo d'incendio, e che conseguentemente sia necessario un pronto intervento di manutenzione straordinaria, Allianz Global Assistance, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un elettricista per risolvere il problema. Resta a carico di Allianz Global Assistance l'uscita dell'elettricista e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza del massimale di € 100,00 per evento, IVA inclusa.

##### Art. 7.1.2 - Invio di un fabbro per interventi urgenti

Quando, in caso di furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura della propria abitazione, od in caso di rottura delle chiavi di casa oppure di mal funzionamento della serratura tale da non consentire l'ingresso nella propria abitazione, il Parente necessita del pronto intervento di un fabbro, Allianz Global Assistance, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un fabbro per risolvere il problema. Resta a carico di Allianz Global Assistance l'uscita del fabbro e la prima ora di manodopera sino ad un massimo di € 100,00 per evento, IVA inclusa.

##### Art. 7.1.3 - Invio di un idraulico per interventi urgenti

Quando intervenga una rottura, un'otturazione od un guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione assicurata che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile, e che conseguentemente sia necessario un pronto intervento; Allianz Global Assistance, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un idraulico per risolvere il problema. Resta a carico di Allianz Global Assistance l'uscita dell'idraulico e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza del massimale di € 100,00 per evento, IVA inclusa.

#### Art. 7.1.4 - Spese di albergo

Quando a seguito di uno degli eventi indicati nelle garanzie di cui sopra o in caso di forza maggiore, il Parente deve, per obiettive ragioni d'inagibilità, lasciare la propria abitazione, Allianz Global Assistance provvede a prenotare un albergo, tenendo a proprio carico i costi del pernottamento sino alla concorrenza del massimale di € 150,00 per evento e per anno assicurativo, IVA inclusa.

#### Art. 7.1.5 - Guardia giurata per sorveglianza locali

Quando, a seguito di furto o tentato furto, i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dei locali assicurati non sono più operativi, Allianz Global Assistance, fornisce una guardia giurata appartenente ad un'organizzazione convenzionata, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino ad un tempo massimo di 10 ore di piantonamento. Decorse le 10 ore, il costo della guardia giurata resta a carico del Parente.

### OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO --Avvertenza--

#### INTERRUZIONE SOGGIORNO

Entro **5 giorni** dal rientro, l'Assicurato deve dare avviso scritto ad Allianz Global Assistance all'indirizzo riportato nel riquadro finale, fornendo:

- i dati anagrafici;
- numero di polizza nr. **196.734** ed allegando, inoltre;
- documentazione attestante la ragione del rientro anticipato;
- fatture/ricedute delle spese eventualmente sostenute, in originale.

#### INFORMAZIONI TURISTICHE E CONSULENZA SANITARIA

L'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa al numero **+39 02.26.609. 697.**

#### ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE DI CURA

Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa al numero **+39 02.26.609. 697**, specificando:

- dati anagrafici, codice fiscale e recapito temporaneo;
- numero di polizza nr. **196.734**;
- tipo di intervento richiesto;
- dati dell'Ospedale in caso di ricovero (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente);
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.

#### per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute

Entro **5 giorni** dal rientro, l'Assicurato deve dare avviso scritto ad Allianz Global Assistance all'indirizzo riportato nel riquadro finale, fornendo:

- dati anagrafici, codice fiscale e recapito temporaneo;
- numero di polizza nr. **196.734**;
- circostanze dell'evento;
- certificazione medica o documentazione attestante l'evento, in originale;
- spese effettivamente sostenute, in originale.

#### BAGAGLIO

Entro **5 giorni** dal rientro, l'Assicurato deve dare avviso scritto Allianz Global Assistance all'indirizzo riportato nel riquadro finale, fornendo dati anagrafici, numero di polizza nr. **196.734** ed indicando, inoltre:

#### n caso di furto, rapina, scippo

- denuncia, in originale, presentata entro **48 ore** dall'evento, alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto e documentazione attestante il valore;
- copia del reclamo inviato al soggetto a cui è stato affidato il bagaglio;

#### in caso di mancata riconsegna da parte del Vettore o manomissione del contenuto

- rapporto di irregolarità bagaglio, in copia;
- biglietto aereo, in copia;
- risposta del Vettore attestante la manomissione o il mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- elenco dettagliato di quanto non riconsegnato od asportato e documentazione attestante il valore;

#### in caso di distruzione totale o parziale

- constatazione scritta del danno da parte di una Autorità competente o responsabile o in loro mancanza di un testimone. Qualora la distruzione si stia causata dal Vettore la constatazione deve essere effettuata dal personale preposto.
- in caso di danneggiamento da parte del Vettore, importo da quest'ultimo riconosciuto a titolo di rimborso.

